Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 22 febbraio 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c. postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1970, n. **1323.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Ospedale infermi », con sede in Castellazzo Bormida.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Alessandria, in data 5 febbraio 1941, con il quale l'« Ospedale infermi » di Castellazzo Bormida, è stato classificato « infermeria » ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Alessandria, in data 27 giugno 1970, con il quale si attesta che l'infermeria « Ospedale infermi » di Castellazzo Bormida non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 14 ottobre 1906;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « Ospedale infermi », con sede in Castellazzo Bormida (Alessandria), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Alessandria;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Castellazzo Bormida;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 14 ottobre 1906.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 177. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1970, n. **1324.**

Richiamo alle armi, per speciali esigenze e per istruzione, di sottufficiali, graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie del C.E.M.M.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 47, 51 e 54 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119, primo e secondo comma, del decreto presidenziale 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Ritenuta la necessità di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo per speciali esigenze e per aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso delle più recenti armi ed apparecchiature;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1971 contingenti per complessivi n. 1500 sottufficiali e n. 5000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

Art. 2.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1970

SARAGAT

TANASSI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 183. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1325.**

Erezione in ente morale dell'associazione « Istituto conservatorio Franceschini », con sede in Palestrina.

N. 1325. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Istituto conservatorio Franceschini », con sede in Palestrina (Roma), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 176. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. **1326.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di S. Giovanni Battista nel comune di Civitella di Romagna, dell'incorporazione del relativo territorio nella parrocchia di S. Maria dello stesso comune e del trasferimento del beneficio, con la mutata denominazione in S. Pietro ai Prati, nel comune di Forlimpopoli.

N. 1326. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bertinoro in data 17 aprile 1968, integrato con dichiarazione 26 settembre 1969, relativo alla soppressione della parrocchia di S. Giovanni Battista, in contrada Bonalda del comune di Civitella di Romagna (Forlì); all'incorporazione del relativo territorio nella parrocchia di S. Maria in località Voltre della frazione Cusercoli dello stesso comune ed al trasferimento del beneficio par-

rocchiale, con la mutata denominazione di S. Giovanni Battista di Bonalda in S. Pietro ai Prati, nella frazione omonima del comune di Forlimpopoli (Forlì), con l'assegnazione di nuova circoscrizione territoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 167. — CARUSO

LEGGE 11 febbraio 1971, n. **11.**
Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

NORME SULLA DETERMINAZIONE E SUL PAGAMENTO DEL CANONE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

« Nell'affitto di fondo rustico il canone è determinato e corrisposto in denaro ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

« La commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, è composta:

dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante;

dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale od un suo rappresentante;

da due rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici;

da un rappresentante degli affittuari conduttori;

da tre rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti.

I componenti della commissione sono nominati dal prefetto e quelli in rappresentanza delle categorie su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La commissione è presieduta dal prefetto o da un vice prefetto da lui delegato.

Il prefetto può delegare la direzione tecnica dei lavori al capo dell'ispettorato agrario o al rappresentante di questi.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della metà più uno ed a maggioranza assoluta dei presenti ».

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

« Al fine di assicurare l'equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e la buona conduzione dei fondi, per ciascuna provincia, la commissione tecnica provinciale determina ogni quattro anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, la tabella per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee.

Nella determinazione della tabella di cui al comma precedente la commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilirà, per ogni qualità di coltura ed eventuali gruppi di classi individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 12 volte ed un massimo di 45 volte, in conformità alle direttive della commissione tecnica centrale.

Le assemblee regionali, sia a statuto speciale, sia a statuto ordinario, possono determinare coefficienti di moltiplicazione diversi, entro il minimo ed il massimo stabiliti nel comma precedente.

Qualora la commissione tecnica provinciale non abbia provveduto nel termine indicato al primo comma, le tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica centrale prevista dall'articolo 5 nel termine di due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria.

Nel caso in cui le tabelle siano state annullate, le nuove tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento; in mancanza, provvederà la commissione tecnica centrale entro tre mesi.

Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti, o siano state comunque annullate o sospese, l'equo canone sarà corrisposto, in via provvisoria, nell'ammontare corrispondente a 36 volte il reddito dominicale, indicato nel secondo comma, dei fondi oggetto del contratto.

Il pagamento delle differenze conseguenti al conguaglio del canone, dovrà essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle ».

Art. 4.

Il canone per il fondo od i fondi oggetto del contratto è determinato moltiplicando il reddito dominicale, di cui al secondo comma dell'articolo 3, dei fondi stessi per i coefficienti stabiliti dalla commissione.

Qualora la qualità e la classe catastale dei terreni componenti il fondo risultassero mutate, si potranno chiedere la revisione e il nuovo classamento e, una volta accolta dagli uffici competenti la domanda relativa, si potrà determinare il canone dovuto sulla base dei redditi dominicali relativi alle nuove qualità e classi catastali e dei coefficienti per le categorie corrispondenti, a decorrere dalla data della domanda di revisione catastale.

Nei casi di migliorie introdotte dal proprietario del fondo, che non giustifichino una modifica della qualità e della classe catastale, le commissioni tecniche provinciali possono stabilire criteri e misure di un aumento del canone, purchè questo non venga a superare il livello corrispondente al coefficiente massimo indicato nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, quale risulta modificato dall'articolo 3 della presente legge.

Le migliorie apportate dall'affittuario non danno luogo alla revisione del canone fin quando non è stata corrisposta l'indennità prevista dal secondo comma dello articolo 15 e fino a tale data l'eventuale revisione catastale non ha effetto sulla misura dei tributi dovuti.

Art. 5.

L'articolo 4 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

« Quando in determinate zone agrarie si siano verificate avversità atmosferiche o calamità naturali che abbiano gravemente danneggiato le coltivazioni provocando perimento e mancata percezione dei frutti in misura non inferiore al 30 per cento della normale produzione, la commissione tecnica provinciale determina, non oltre 60 giorni dalla fine dell'annata agraria, le percentuali di riduzione da apportarsi ai canoni in atto corrisposti dagli affittuari.

Qualora le avversità atmosferiche o le calamità naturali abbiano causato il perimento e la mancata percezione dei frutti in misura di almeno la metà della normale produzione, nelle zone delimitate ai sensi dello articolo 9, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, la commissione tecnica provinciale, entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di delimitazione delle zone, dovrà determinare le percentuali di riduzione dei canoni, nella misura del 35 per cento se il danno subìto ammonta alla metà della normale produzione, e in misura proporzionale in caso di danni superiori.

Nel caso che non si provveda entro 60 giorni dallo evento alla delimitazione di cui al precedente comma, la commissione tecnica provinciale determina la percentuale di riduzione da apportarsi ai canoni corrisposti dagli affittuari che abbiano subìto i danni ».

Art. 6.

L'articolo 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

« E' istituita in Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici presieduta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste o da un Sottosegretario da lui delegato ed è composta da un presidente di sezione della suprema Corte di cassazione, da due docenti universitari in materia di economia agraria ed estimo agrario, da un docente universitario di materie giuridiche, da un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, dal direttore generale delle imposte dirette. I componenti sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

La commissione tecnica centrale è competente:

a) a stabilire tempestivamente, per ciascun quadriennio, criteri per la determinazione dei coefficienti di moltiplicazione delle tabelle di equo fitto, tenuto conto delle condizioni economiche della produzione agricola, delle condizioni ambientali e delle attrezzature aziendali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate;

b) a sostituirsi alle commissioni tecniche provinciali qualora queste non assolvano nei termini previsti i compiti loro affidati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate;

c) a esaminare e deliberare, a seguito di eventuali segnalazioni delle commissioni tecniche provinciali, udito il parere della commissione censuaria centrale, sulle situazioni nelle quali, per mancanza di tariffe di redditi dominicali corrispondenti a particolari qualità di coltura, la presente legge risultasse inapplicabile;

d) a vigilare sui lavori delle commissioni tecniche provinciali e riferire, al termine di ogni primo biennio, con relazione che dovrà essere allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'anno successivo.

La commissione tecnica centrale sarà dotata di una segreteria.

Le spese per il funzionamento delle commissioni tecniche centrale e provinciali graveranno sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ai membri compete un compenso forfettario stabilito, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, nella misura massima di cui agli articoli 1 e 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417.

Nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'agricoltura e le foreste emanerà il regolamento per il funzionamento della commissione centrale ».

Art. 7.

Il pagamento dell'ammontare massimo stabilito per ciascuna zona agraria omogenea dalle tabelle per i canoni di equo affitto dei fondi rustici costituisce, ad ogni effetto, adempimento dell'obbligo del canone, anche se non viene proposta azione di perequazione a mente dell'articolo 7 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

In caso di rifiuto del concedente a ricevere in pagamento il canone corrisposto dall'affittuario, quest'ultimo sarà ritenuto adempiente se avrà depositato tale somma in un libretto di risparmio intestato al concedente presso l'ufficio postale o presso una banca del comune ove si trova l'azienda, ed avrà dato al locatore comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro quindici giorni dall'avvenuto deposito.

La prova del pagamento del canone, di cui al precedente comma, sostituisce, a tutti gli effetti, l'offerta reale di cui all'articolo 1209, primo comma, del codice civile.

Art. 8.

L'articolo 7 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è sostituito dal seguente:

« Qualora il canone convenuto non sia contenuto, sia all'inizio che nel corso del contratto, entro i limiti determinati dalla commissione tecnica provinciale o dalla commissione centrale, ai sensi dei precedenti articoli, ciascuna delle parti può adire durante il quadriennio di applicazione delle tabelle, la sezione specializzata agraria presso il tribunale la quale determinerà il nuovo canone entro i limiti suddetti con riferimento alle caratteristiche concrete del fondo ed in relazione alla zona agraria in cui esso è ubicato ».

Art. 9.

Resta in vigore l'articolo 11 della legge 18 agosto 1948, n. 1140.

TITOLO II.

NORME SUI POTERI DELL'AFFITTUARIO E SULLA ESECUZIONE DEI MIGLIORAMENTI

Art. 10.

L'affittuario può prendere tutte le iniziative di organizzazione e di gestione richieste dalla razionale coltivazione del fondo, dagli allevamenti di animali o dall'esercizio delle attività connesse di cui all'artico-

lo 2135 del codice civile, anche in relazione alle direttive di programmazione economica stabilite dalle competenti uatorità.

L'affittuario può altresì partecipare ad organismi associativi sia per la conduzione, la coltivazione, la trasformazione e il miglioramento dei terreni che per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

Sono nulle le clausole contenute in contratti individuali o collettivi, o capitolati, che comunque limitino i poteri riconosciuti all'affittuario nei precedenti commi nonchè i suoi poteri relativi alla disponibilità dei prodotti.

Sono fatte salve le norme contenute in contratti individuali, relative alla razionale utilizzazione di impianti fruttiferi specializzati o alla conservazione delle opere di sistemazione fondiaria e dei fabbricati rurali, limitatamente alla ordinaria manutenzione.

Art. 11.

Ciascuna delle parti può eseguire miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali purchè corrispondenti ai programmi regionali di sviluppo o, in difetto, alle tendenze di sviluppo delle zone in cui essi ricadono. Sono considerati miglioramenti anche le addizioni eseguite o che si intendono eseguire per la utilizzazione agricola del fondo.

La parte che intende eseguire i miglioramenti è tenuta a darne preventiva comunicazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ispettorato agrario provinciale, nonchè all'altra parte, inviando nello stesso tempo il progetto tecnico di massima. L'Ispettorato agrario, udite le parti per un tentativo di accordo, deve, nel caso che questo non sia raggiunto, emettere parere, sia esso favorevole o contrario, sul progetto, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, indicando la durata di ammortamento della spesa e suggerendo eventuali modifiche tecniche.

Qualora venga emesso parere favorevole l'affittuario proponente è tenuto a notificare al locatore l'invito a far conoscere, entro 60 giorni, se egli stesso intenda eseguire i miglioramenti; in caso di risposta negativa o di silenzio, l'affittuario può procedere senz'altro alla esecuzione dei miglioramenti.

Qualora il locatore, malgrado abbia dato risposta affermativa all'invito dell'affittuario, non esegua i lavori nel termine ritenuto congruo dall'Ispettorato agrario, all'uopo fissato su richiesta dell'una o dell'altra parte, l'affittuario può provvedervi direttamente dandone contestuale comunicazione al locatore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12.

Qualora l'affittuario abbia eseguito a sue spese i miglioramenti con le procedure di cui agli articoli 11 e 14, non opera, nel caso di vendita del fondo, l'effetto risolutivo previsto dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244, ed il contratto di affitto, alla sua scadenza, è prorogato per un periodo non inferiore ad anni dodici, anche se sia assoggettato alla proroga legale.

In questi casi, per i contratti di affitto a coltivatore diretto assoggettati alla proroga legale, non si applicano le norme previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, articolo 1, lettera *a*) e articolo 3, lettera *c*).

Nei casi previsti dai commi precedenti, il contratto può essere ceduto dall'affittuario ad uno o più componenti della propria famiglia, anche senza il consenso del locatore, semprechè sia continuata dal cessionario la diretta conduzione o coltivazione del fondo.

Ai fini della presente legge sono considerati componenti della propria famiglia gli ascendenti i discendenti ed i parenti ed affini entro il secondo grado, anche se non conviventi.

Art. 13.

Per l'esecuzione dei miglioramenti previsti dalle disposizioni della presente legge possono essere concessi direttamente agli affittuari, singoli o associati, i contributi e le altre agevolazioni, statali o regionali, di cui alle leggi in vigore, purchè risulti in qualsiasi modo l'esistenza del rapporto di affittanza. I mutui contratti dall'affittuario coltivatore diretto sono coperti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario ai sensi dell'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ed è ammesso l'accollo di essi da parte del locatore o di altro affittuario che subentri nella conduzione del fondo migliorato.

Le garanzie fideiussorie di cui all'articolo 3, lettera *a*) della legge 14 luglio 1965, n. 901, possono essere concesse anche nelle ipotesi previste dal comma precedente.

Art. 14.

L'affittuario coltivatore diretto che sia tale ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge, può compiere i miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali di cui ai precedenti articoli dandone comunicazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al locatore, il quale, entro quindici giorni dalla ricezione della stessa, può ricorrere all'Ispettorato agrario provinciale. Copia di detto ricorso deve essere recapitata con le stesse modalità al locatario. L'Ispettorato agrario provinciale si pronuncia con provvedimento definitivo, entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso, decorso tale termine il ricorso si intende respinto definitivamente. L'esecuzione dei miglioramenti può avere inizio solo dopo la scadenza dei termini sopra indicati.

Qualora si tratti di miglioramenti che possono essere eseguiti dall'affittuario coltivatore diretto con il lavoro proprio e della propria famiglia l'affittuario può eseguirli senza dover seguire le procedure previste dal precedente comma e dall'articolo 11.

Art. 15.

Il locatore che ha eseguito i miglioramenti può chiedere all'affittuario l'aumento del fitto corrispondente alla nuova classificazione del fondo in base all'articolo 4.

L'affittuario che ha eseguito i miglioramenti ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento di valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell'affitto. La predetta indennità spetta anche in caso di anticipata risoluzione del rapporto.

Se non interviene accordo tra le parti, nei casi previsti dai precedenti commi, è ammesso ricorso alla sezione specializzata agraria presso il tribunale competente per territorio, non oltre un anno dalla cessazione del contratto di affitto.

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, può disporre il pagamento rateale, entro cinque anni, della indennità da corrispondersi dal lo-

catore medesimo all'affittuario, ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali.

Se in giudizio è stata fornita prova della sussistenza in generale dei miglioramenti, all'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non è stato soddisfatto il suo credito o non siano state prestate idonee garanzie.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i miglioramenti previsti nel contratto e concordati dalle parti o comunque eseguiti in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Qualora la casa rurale adibita all'abitazione dell'affittuario e della sua famiglia non presenti le condizioni di abitabilità prescritte dalle norme relative alla tutela dell'igiene e della sanità, ovvero abbisogni degli essenziali servizi igienici ovvero di urgenti riparazioni indispensabili per il godimento della casa stessa, l'affittuario può eseguire direttamente le opere necessarie conformemente alle prescrizioni ed ai limiti delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, previo parere favorevole degli uffici tecnico o sanitario comunali, purchè ne dia contemporaneamente avviso al locatore e salvo che il proprietario non dia inizio entro quindici giorni alle opere e non le completi entro i termini tecnici.

L'affittuario può trattenere l'importo delle spese relative all'atto del pagamento del fitto.

E' fatta salva per l'affittuario la facoltà di chiedere alle competenti autorità l'applicazione dell'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Gli allacciamenti di energia elettrica, gli impianti di acqua potabile e gli eventuali ampliamenti delle case rurali sono considerati miglioramenti che ricadono sotto la disciplina del precedente articolo 11.

Art. 17.

Per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore, regolati dalla legge 22 luglio 1966, n. 606, il periodo minimo di durata di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge stessa è elevato a 15 anni e la disciplina ivi contenuta si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche se stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 606.

E' abrogato il primo comma dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 606.

TITOLO III.
NORME FINALI

Art. 18.

Ai contratti di affitto misto a colonia parziaria o mezzadria si applicano le disposizioni che regolano l'affitto a coltivatore diretto.

I contratti di affitto misto in corso sono regolati, per tutte le colture del fondo, esclusivamente dalle norme che disciplinano l'affitto a coltivatore diretto.

Art. 19.

Le clausole contrattuali che prevedono la concessione separata delle colture del suolo da quelle del soprassuolo o che prevedono sullo stesso fondo forme contrattuali diverse e per diverse coltivazioni, sono nulle di pieno diritto.

Con decorrenza dall'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'affitto è esteso a tutte le colture del fondo, tanto per i contratti in corso che per quelli prorogati.

Art. 20.

L'affittuario di terreni ricadenti in comprensorio consortile il quale, per obbligo derivante da contratto, sia tenuto a pagare contributi consortili di esercizio per opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonchè per opere comuni di miglioramento fondiario, è iscritto, a sua richiesta, solidalmente con il proprietario, nei catasti consortili e nei ruoli di contribuenza, ed acquista diritto all'elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi dei consorzi di bonifica, di bonifica montana e di miglioramento fondiario.

La solidarietà di cui al comma precedente è limitata alla somma dovuta per contratto dall'affittuario per le predette somme di esercizio.

Art. 21.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 12, sono vietati il subaffitto, la cessione del contratto di affitto ed in generale ogni forma di subconcessione dei fondi rustici.

E' ammessa la subconcessione di terreni ai soci da parte delle cooperative che si propongano, nell'oggetto sociale, la conduzione e coltivazione dei terreni affittati.

Art. 22.

Le norme della legge 12 giugno 1962, n. 567, e della presente legge si applicano anche ai terreni che comunque vengano concessi per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dallo Stato, dalle province, dai comuni e da altri enti. Qualora vi sia richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli od associati, lo Stato, le province, i comuni o gli altri enti, per la concessione o l'affitto dei terreni di loro proprietà, devono adottare la licitazione privata o la trattativa privata.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso che sia stata indetta un'asta pubblica.

Qualora vi sia pluralità di richieste, si procederà alla concessione mediante sorteggio.

Art. 23.

Le rinunce e le transazioni, che hanno per oggetto diritti dell'affittuario derivanti dalla presente legge e da ogni altra legge, nazionale o regionale, non sono valide.

L'impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza nei termini stabiliti dall'articolo 2113 del codice civile.

Restano valide le convenzioni concluse fra le parti avanti al giudice o con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali.

Art. 24.

In parziale deroga all'articolo 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono trasformati in contratti d'affitto, a richiesta del coltivatore, i contratti in corso nei quali vi sono elementi di contratto di affitto ancor-

chè non prevalenti, i contratti di affitto per la utilizzazione delle erbe, i contratti di soccida con conferimento di pascolo e i contratti di pascolo, anche di durata inferiore ad un anno, con corrispettivo rapportato al numero dei capi di bestiame introdotti nel fondo.

Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, e successive modificazioni.

Sono esclusi dal presente articolo i contratti di affitto o le vendite di erbe, di durata inferiore ad un anno, riguardanti l'utilizzazione stagionale a pascolo dei terreni coltivati con rotazione tra colture e periodi di riposo o comunque destinati precariamente al pascolo.

Nella determinazione dei canoni per i contratti di cui al comma precedente si applicano i criteri stabiliti all'articolo 3 della presente legge con riferimento ai terreni a pascolo, proporzionando l'ammontare del canone al periodo pascolativo previsto dal contratto.

Art. 25.

Agli effetti della legge 11 luglio 1952, n. 765, e successive modificazioni, integrazioni e proroghe, della legge 12 giugno 1962, n. 567, e della presente legge, è coltivatore diretto l'affittuario che sia tale a norma dello articolo 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949, numero 353, tenuto conto, agli effetti del computo del fabbisogno di giornate lavorative del fondo, anche dello impiego delle macchine agricole.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Art. 26.

Tutte le controversie relative all'attuazione dalla presente legge e delle altre leggi o norme sull'affitto sono di esclusiva competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320.

Sono altresì devoluti alla competenza delle sezioni specializzate agrarie i provvedimenti cautelari, di cui al capo III, titolo I del libro IV del codice di procedura civile, relativi a controversie di competenza delle stesse sezioni.

Sulle istanze di sequestro le sezioni specializzate provvedono con ordinanza in camera di consiglio dopo aver sentito le parti.

Art. 27.

Le norme della presente legge che riguardano l'affitto a coltivatore diretto si applicano anche alle affittanze collettive ed alle concessioni di terre ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 279, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 28.

Resta fermo il diritto dell'affittuario di ripetere le somme eventualmente corrisposte in eccedenza ai livelli massimi di equità stabiliti nelle tabelle provinciali di equo canone e nella presente legge e si applicano agli affittuari coltivatori diretti i termini di prescrizione previsti per i rapporti di lavoro subordinato con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto.

Art. 29.

Le disposizioni della presente legge sono inderogabili, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 23.

Sono abrogati gli articoli 1632, 1633, 1650, 1651 e 1653 del codice civile, nonchè tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Sono tuttavia fatte salve le clausole contrattuali più favorevoli all'affittuario coltivatore diretto.

Art. 30.

I criteri relativi alla determinazione del canone nello affitto di fondi rustici, ai sensi della presente legge, entreranno in applicazione a decorrere dall'inizio della annata agraria 1970-71. I termini relativi al primo quadriennio saranno stabiliti, occorrendo, anche in deroga all'articolo 3, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In mancanza ed in ogni caso, alla fine dell'annata agraria 1970-71 si applicano le norme di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 3.

Art. 31.

Per le province e per le annate in cui le tabelle di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, non siano state approntate o siano state comunque annullate, il canone non può superare i limiti previsti dall'articolo 3.

Art. 32.

E' abrogato l'articolo unico della legge 13 giugno 1961 n. 527.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — NATALI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Capoterra.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Capoterra, al quale la legge assegna 20 membri, è risultato composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari, i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile la costituzione di una maggioranza stabile in grado di assicurare il normale funzionamento della civica azienda.

Infatti, nella seduta del 22 luglio 1970, il consiglio comunale provvedeva solo alla convalida degli eletti ma non poteva, invece, procedere alla nomina del sindaco e della giunta, per mancanza del numero legale di presenti di cui all'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Del pari infruttuosa risultava poi la successiva seduta del 30 luglio.

La giunta municipale uscente chiedeva allora al prefetto la convocazione d'ufficio del consiglio per l'elezione degli organi ordinari: ciò che veniva disposto, con decreto prefettizio del 24 agosto 1970, fatto notificare a tutti i consiglieri e contenente l'espressa diffida ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Ma le due sedute, indette per il 10 e 15 settembre 1970 (in prima e seconda convocazione) andavano deserte, essendovi intervenuti soltanto 10 consiglieri.

Peraltro, il prefetto, ritenuto opportuno esperire un ulteriore tentativo per giungere alla costituzione dei normali organi di amministrazione, con decreto 16 settembre 1970, fatto notificare a tutti i consiglieri, ha disposto una nuova convocazione d'ufficio del civico consesso, per i giorni 25 settembre e 3 ottobre 1970,

ai fini della elezione del sindaco e della giunta, rinnovando, nel contempo, la formale diffida ai singoli consiglieri, cui il relativo provvedimento è stato personalmente notificato, a provvedere ai suddetti adempimenti, a scanso della misura di rigore prevista dal citato art. 323 del testo unico 1915.

Ad onta del reiterato monito, anche tali ultime sedute sono andate deserte, talché il prefetto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere alla elezione degli organi ordinari dell'ente, che è venuto, in conseguenza, a trovarsi in una irreversibile situazione di totale carenza funzionale, pregiudizievole per gli interessi della civica comunità, ha proposto — ai sensi del menzionato art. 323 — lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune, a mente dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del predetto consiglio comunale, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 4 dicembre 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capoterra ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto dott. Mariano Tuveri.

Roma, addì 2 febbraio 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Capoterra (Cagliari) non ha provveduto alla costituzione degli ordinari organi d'amministrazione, trascurando così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 4 dicembre 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capoterra è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Mariano Tuveri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1971

SARAGAT

RESTIVO

(1851)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1970.

Proroga delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1965, sull'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono case di civile abitazione o fabbricati rurali danneggiati o distrutti a causa degli eventi bellici.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 607, con la quale è stata trasferita al Ministero dei lavori pubblici la competenza relativa alla concessione dei contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per le riparazioni, le ricostruzioni ed i ripristini delle case di civile abitazione danneggiate o distrutte nel territorio nazionale per effetto degli eventi bellici;

Visto il proprio decreto 18 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1965, con il quale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, è stata disposta fino al 31 dicembre 1967 l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono fabbricati di loro proprietà danneggiati o distrutti dagli eventi bellici;

Visti i propri decreti del 28 dicembre 1967 e del 17 dicembre 1969, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 28 febbraio 1968 e n. 38 del 12 febbraio 1970, con i quali, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, le norme di cui al precedente decreto sono state prorogate fino al 31 dicembre 1970 e sono state estese anche a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti proprietari di fabbricati rurali ammessi dall'art. 6 della legge 13 luglio 1966, n. 610, al beneficio dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge od all'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, con le norme procedurali di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 607;

Considerato che, per l'art. 17 della legge 13 luglio 1966, n. 610, il termine per la presentazione delle domande di contributo nelle spese di riparazione, ricostruzione o ripristino dei fabbricati adibiti ad uso di abitazione verrà a scadere il 31 dicembre 1970;

Ritenuta l'opportunità di continuare ad assicurare la assistenza gratuita tecnico-amministrativa ai danneggiati di guerra meno abbienti che entro l'anzidetto termine avranno chiesto di beneficiare dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 13 luglio 1966, n. 610 od all'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto 18 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1965 e nel decreto del 28 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 28 febbraio 1968, per l'attuazione dell'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono fabbricati di abitazione, anche rurali, di loro proprietà che siano stati danneggiati o distrutti a causa degli eventi bellici, sono prorogate fino al 31 dicembre 1971.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile oppure dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nel cui statuto è stata prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra, debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, il proprio intendimento di voler prestare l'assistenza gratuita a favore dei danneggiati di guerra di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1970

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1971
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 365

(1039)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

Fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle relative espropriazioni riguardanti la installazione del collegamento telefonico in ponte radio Roma-Pisa.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, ed il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del codice postale delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto che da parte dell'Amministrazione P.T. - Azienda di Stato per i servizi telefonici sono stati emessi, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, vari decreti ministeriali per l'esecuzione dei lavori nonchè delle espropriazioni relativi all'installazione del collegamento in ponte radio fra i seguenti centri urbani:

Roma-Pisa; Foggia-Pescara; Torino-Milano; Torino-Genova; Bologna-Verona; Verona-M. Rosso; Bolzano-Cima Gallina; Continente-Sardegna;

Bari-Lecce-Montesardo seguendo il tracciato di Bari-Masseria Abbate Argento-Carovigno-Lecce-Corigliano-Montesardo;

Considerato che, il compimento delle opere è stato impedito da impreviste difficoltà nella scelta definitiva dei tracciati e dei punti di collegamento, dalla realizzazione di nuove opere per adeguare gli impianti alle più progredite esigenze della tecnica moderna, dai lavori di ampliamento e modifiche stradali lungo il percorso dei cavi, dai ritardi causati dalla necessità di provvedere ai numerosi rilievi tecnici e catastali, eseguire visure, misurazioni, contatti con le ditte proprietarie, motivi tutti che hanno impedito ancora, nella maggior parte dei casi, il compimento delle formalità di espropriazione;

Ritenuto necessario, in conseguenza, per le ragioni suesposte, adeguare il termine al 31 dicembre 1975, per l'esecuzione delle opere e delle espropriazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

E' fissato a tutti gli effetti il termine 31 dicembre 1975 per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni relativi all'installazione del collegamento in ponte radio;

Roma-Pisa, seguendo il tracciato di Roma-M. Cimino-M. Civitella-Radicofani-M. Quoio-S. Visto-Poggio Montieri-Poggio - Cornocchio-Volterra-Montignoso-Pisa, interessante i comuni di Roma, Soriano nel Cimino, Castell'Azzara, Radicofani, Monticiano, Asciano, Montieri, S. Gimignano, Volterra, Montaione, Gambassi, Pisa;

Foggia-Pescara, seguendo il tracciato di Foggia-Santa Croce di Magliano-M. Odorisio-Francavilla a Mare-Pescara, interessante i comuni di Foggia, S. Croce di Magliano, M. Odorisio, Cupello, Francavilla a Mare, Pescara;

Torino-Milano, seguendo il tracciato di Torino-M. S. Carlo-Monte della Croce-Areglio-Gattinara-Rovate-Milano, interessante i comuni di Torino, Graglia, Sesto Calende, Borgo d'Ale, Gattinara, Carnago, Milano;

Torino-Genova, seguendo il tracciato di Torino-Faro della Vittoria-Lequio Berria-Lù Monferrato-M. Bejgua-Genova, interessante i comuni di Torino, Pecetto Torinese, Lequio Berria, Lù Monferrato, Varazze, Sassello, Genova;

Bologna-Verona, seguendo il tracciato di Bologna-Bissara-Torriana-Verona, interessante i comuni di Bologna, Camposanto, Serravalle a Po, Verona;

Verona-M. Rosso, seguendo il tracciato di Verona-Castel Gaibana-M. Maggiore-M. Paganella-M. Rosso, interessante i comuni di Verona, Bosco Chiesanuova, Brenzone, Malcesine, Ferrara di Monte Baldo, Zambana, Fai, Dodiciville, Laives;

Bolzano-Cima Gallina, seguendo il tracciato di Bolzano-Rifugio Plose-Cima Gallina, interessante i comuni di Bolzano, Luson, Eores, Colle Isarco, Vizze, Brennero;

Continente-Sardegna, seguendo il tracciato di Roma-M. Fogliano-Petricci-M. Argentario-M. Limbara-Capo Figari-M. S. Giovanni-Sassari-Badde Urbara-Giara Gesturi-M. Genna Maria-Punta Riunis-Cagliari-M. Vitalba-Poggio alla Trave-M. Capanne, interessante i comuni di Roma, Vetralla, Ronciglione, Caprarola, Roccalbegna, Orbetello, Porto S. Stefano, Tempio Pausania, Olbia, Ittiri, Sassari, Santu Lussurgiu, Gesturi, Villanova Forru, Collinas, Guspini, Cagliari, Chianni, Castellina Marittima, Castagneto Carducci, Marciana;

Italia-Grecia, relativamente alle stazioni radio interessanti i centri di Bari-Lecce-Montesardo, seguendo il tracciato di Bari-Masseria Abbate Argento-Carovigno-Lecce-Corigliano-Montesardo, comprendente i comuni di Bari, Monopoli, Carovigno, Lecce, Corigliano, Alessano, Ostuni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1970

Il Ministro: BOSCO

(1044)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

Fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni riguardanti gli impianti della nuova rete telefonica nazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo e con ponti radio, nonchè quelli riguardanti il potenziamento della rete telefonica già esistente oltre opere accessorie interessanti alcune tratte e località del territorio nazionale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, ed il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del codice postale delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, numero 645;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto che da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono stati emessi, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità vari decreti ministeriali per l'esecuzione dei lavori, nonchè delle espropriazioni riguardanti gli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo e con ponti radio nonchè del nuovo centro intercompartimentale in Firenze;

Considerato che il compimento delle opere è stato impedito da impreviste difficoltà nella scelta definitiva dei tracciati e dei punti di collegamento dalla realizzazione di nuove opere per adeguare gli impianti alle più progredite esigenze della tecnica moderna, dai lavori di ampliamento e modifiche stradali lungo il percorso dei cavi, dai ritardi causati dalla necessità di provvedere ai numerosi rilievi tecnici e catastali, eseguire visure, misurazioni, contatti con le ditte proprietarie, motivi tutti che hanno impedito ancora, nella maggior parte dei casi, il compimento delle formalità di espropriazione;

Ritenuto necessario, in conseguenza, per le ragioni suesposte, adeguare il termine al 31 dicembre 1975, per l'esecuzione delle opere e delle espropriazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

E' fissato a tutti gli effetti di legge il termine 31 dicembre 1975 per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni riguardanti gli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo e con ponti radio, nonchè quelli riguardanti il potenziamento della rete telefonica già esistente oltre opere accessorie interessanti le tratte e le località sottoindicate:

Trento-Bolzano interessante i comuni di Trento, Lavis, S. Michele all'Adige, Faedo;

Bolzano-Brennero interessante i comuni di Salorno, Egna, Montagna, Ora, Bronzolo, Laives, Bolzano, Cornedo all'Isarco, Renon, Fiè, Castelrotto, Ponte Gardena, Barbiano, Villandro, Chiusa, Velturno, Bressanone, Varna, Fortezza, Campo di Trens, Vipiteno, Brennero (sede comunale Colle Isarco);

Savona-Torino interessante i comuni di Magliano Alpi, S. Albano Stura, Genola, Savigliano, Cavallerleone, Pinto Torinese, Pecetto, Caramagna, Altare, Cosseria, Carcare, Roccavignale, Cengio, Montezemolo, Priero, Sale Langhe, Vicoforte, Quiliano;

Roma-Pescara interessante i comuni di Castel Madama, Mandela, Cineto Romano, Roviano, Anticoli Corrado, Colli di Monte Bove, Carsoli, Oricola, Massa d'Albe, Sante Marie, Magliano dei Marsi, Celano, Aielli, Cerchio, Pescina, Castelvecchio Subequo, Castel di Ieri, Goriano Sicoli, Castiglione a Casauria, Vittorito, Bolognano, Torre dei Passeri, Scafa, Alanno, Rosciano, Manoppello;

Roma-Arezzo interessante i comuni di Montelibretti, Scandriglia, Poggio Moiano, Monteleone, Poggio S. Lorenzo, Rivodutri, Labro, Arrone, Spoleto, Assisi, Ferentillo, Torgiano, Corciano;

Firenze nuovo centro intercompartimentale da destinare ai servizi di telecomunicazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e della concessionaria telefonica S.I.P. (Società italiana per l'esercizio telefonico).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1970

Il Ministro: Bosco

(1043)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1971.

Periodi medi di occupazione mensile e salari medi giornalieri, ai fini degli assegni familiari, per alcuni organismi cooperativi operanti nelle provincie di Firenze, Forlì, Cagliari, Catania e Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi giornalieri per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, i periodi medi di occupazione mensile ed i salari medi giornalieri e la loro decorrenza per i soci dei seguenti gruppi di trasportatori operanti nelle provincie di Firenze, Forlì, Cagliari, Catania e Rovigo sono determinati come segue:

Firenze:

Gruppo autotrasportatori « Certaldo » - Certaldo:
periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1400;
decorrenza: 1° dicembre 1969.

Gruppo autotrasportatori « Vamp » - Firenze:
periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;

salario medio giornaliero: L. 1400;
decorrenza: 1° febbraio 1970.

Gruppo autotrasportatori - Castelfiorentino:
periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1400;
decorrenza: 1° febbraio 1970.

Gruppo autocustodi pratesi « G.A.P. » - Prato:
salario medio giornaliero: L. 1300;
decorrenza: 12 luglio 1968.

Forlì:

Carovana camionisti e carrettieri - Cesena:
periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1500 (per i soci autotrasportatori);
decorrenza: 1° gennaio 1969.

Gruppo autotrasportatori cesenate - Cesena:
periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1500;
decorrenza: 1° gennaio 1969.

Cooperativa braccianti, carrettieri, camionisti, ed affini Rimini;
periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1400 (per i soci camionisti);
decorrenza: 1° novembre 1968.

Gruppo Autotrasportatori Riminese (G.A.R.) - Rimini:
periodo di occupazione media mensile: 25 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1400;
decorrenza: 1 gennaio 1969.

Gruppo autotrasporti « Tiberio » - Rimini:
periodo di occupazione media mensile: 25 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1500;
decorrenza: 1° luglio 1968.

Gruppo autotrasporti materiali edili alluvionali (Gamea) - Rimini:
periodo di occupazione media mensile: 25 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1400;
decorrenza: 1° ottobre 1968.

Cagliari:

Soc. Coop. autotrasporti « Tre Ruote » - Guspini:
salario medio giornaliero: L. 1700;
decorrenza: 1° ottobre 1969.

Catania:

Soc. Coop. r. l. Sicil Taxi - Catania:
periodo di occupazione media mensile: 25 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1000;
decorrenza: 1° ottobre 1969.

Rovigo:

Carovana autotrasportatori stientese - Stienta:
salario medio giornaliero: L. 1400;
decorrenza: 1° gennaio 1968.

Gruppo piccoli autotrasportatori tagliolesi - Taglio di Po:
periodo di occupazione mensile: 25 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1800;
decorrenza: 1° dicembre 1968.

Gruppo piccoli autotrasportatori - Gaiba:
periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1400;
decorrenza: 1° gennaio 1969.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: RAMPA

(1183)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1971.

Revoca dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina e specialità medicinali chimiche nella officina della ditta Eidon industria chimica farmaceutica S.r.l., sita in Giussano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti ministeriali numeri 2966 e 3959, rispettivamente del 9 giugno 1962 e del 15 febbraio 1965 con i quali la ditta Eidon industria chimica farmaceutica S.r.l. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Giussano, frazione Brugazzo (Milano), via Giusti, 27, prodotti chimici usati in medicina e specialità medicinali chimiche, purchè registrate, limitatamente alla forma farmaceutica fiale;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 30 novembe 1970 dal quale risulta che l'officina farmaceutica sopracitata non è più esistente e che i locali ove aveva sede sono stati destinati ad altri usi;

Considerato che, pertanto, nella fattispecie, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'autorizzazione alla produzione farmaceutica indicata nei decreti sopracennati;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Eidòn industria chimica farmaceutica S.r.l. l'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina e specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Giussano, frazione Brugazzo (Milano), via Giusti, 27, rilasciata con decreti ministeriali numeri 2966 e 3959 rispettivamente in data 9 giugno 1962 e 15 febbraio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 22 gennaio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(1072)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944 n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 23 gennaio 1971

p. *Il Ministro* MAMMÌ

(1018)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 2,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti sarà disposta con altro provvedimento

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 23 gennaio 1971

p. *Il Ministro* MAMMÌ

(1020)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-

legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 2,50 ‰.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 23 gennaio 1971

p. *Il Ministro* MAMMÌ

(1019)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1971.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa della società per azioni idroelettrica « Garga », con sede in Cassano al Jonio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Enel;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per la energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 686149 del 27 gennaio 1965 con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa della società per azioni idroelettrica « Garga », con sede in Cassano al Jonio (Cosenza);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla impresa suddetta negli anni 1968 e 1969, convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Catanzaro, comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1968 e 1969 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa della società per azioni idroelettrica « Garga », con sede in Cassano al Jonio (Cosenza), rientra tra le imprese previste dall'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della società per azioni idroelettrica « Garga », con sede in Cassano al Jonio (Cosenza), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla società per azioni idroelettrica « Garga », con sede in Cassano al Jonio (Cosenza) dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1971

Il Ministro: GAVA

(1074)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Manifattura lane, in Borgosesia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 1° dicembre 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura lane in Borgosesia (Vercelli), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Manifattura lane in Borgosesia (Vercelli);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 1° dicembre 1970 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Manifattura lane in Borgosesia (Vercelli), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1106)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 28 marzo 1969, n. 171, con la quale l'amministrazione provinciale di Potenza si è espressa favorevolmente alla classificazione tra le provinciali della strada comunale « Pozzillo-Taccone » dalla strada provinciale n. 35-Oppido-Tolve alla strada statale n. 96-*bis*, della lunghezza di km. 4,200;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 21 luglio 1970, n. 965, con il quale il detto consesso ha espresso parere che la strada di cui trattasi ha i requisiti per essere classificata provinciale;

Ritenuto che la strada stessa può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada comunale di cui alle premesse, della estesa di km. 4,200 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(1112)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1971.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'« Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1650, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo denominato « Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona », con sede in Cremona, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1966, ocn il quale è stato costituito per un triennio il collegio dei revisori dei conti del predetto ente;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del collegio dei revisori suindicato, ai sensi dell'art. 12 dello statuto dell'ente;

Viste le designazioni degli enti ed amministrazioni interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'« Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona », con sede in Cremona, è composto come segue:

Genzini dott. Camillo, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona;

Molesini rag. Gianfranco, in rappresentanza del comune di Cremona;

Valle Riccardo, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Cremona.

Il collegio dura in carica per gli esercizi 1971, 1972 e 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1971

Il Ministro: GAVA

(1158)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1971.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista l'istanza in data 30 ottobre 1969 dell'ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise con sede in Bari intesa ad ottenere la classificazione tra le comunali della strada di bonifica: « dalla provinciale Craco-San Mauro Forte alla località Pianelle » in agro di San Mauro Forte, dell'estesa di km. 7,989;

Visto l'atto in data 11 ottobre 1969, n. 18, con il quale il comune di San Mauro Forte (Matera) ha deliberato di classificare comunale la strada anzidetta con atto n. 20 di pari data;

Visto il voto n. 1133 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 21 luglio 1970, con il quale il detto consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di bonifica di cui alle premesse, della lunghezza complessiva di km. 7,989, è classificata comunale ed inclusa nell'elenco delle strade del comune di San Mauro Forte (Matera).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(1108)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1971.

Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta INFIN S.a.s. di Dequarti & C. di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta INFIN S.a.s. di Dequarti & C. di Torino ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta INFIN S.a.s. di Dequarti & C. di Torino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(1107)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1971.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista l'istanza in data 18 gennaio 1969 del consorzio di bonifica Alto Val d'Agri intesa ad ottenere la classificazione tra le comunali della strada di bonifica: « Moliterno-Rimintiello » dalla strada provinciale Moliternese n. 19 alla località Rimintiello, dell'estesa di km. 5,894;

Vista la deliberazione del 28 dicembre 1967, n. 43, con la quale il comune di Moliterno ha espresso, tra l'altro, parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada anzidetta;

Visto il voto n. 966 del 21 luglio 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dall'art. 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e che, pertanto, la strada stessa può essere classificata comunale a termini degli articoli 10 e 24 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse, della lunghezza di km. 5,894, è classificata comunale ed inclusa nello elenco delle strade del comune di Moliterno (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(1109)

DECRETO PREFETTIZIO 27 gennaio 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Taranto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto n. 7315, in data 15 giugno 1968, con il quale è stato ricostituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971;

Vista la nota n. 554, in data 19 gennaio 1971, con la quale la direzione provinciale di Taranto dell'I.N.A.M. chiede la sostituzione del dott. Grimaldi Biagio, collocamento in congedo, con il dott. Francesco Strina, che ha assunto le funzioni di dirigente sanitario;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Il dott. Francesco Strina è nominato componente effettivo del consiglio provinciale di sanità, quale rappresentante dell'I.N.A.M., in sostituzione del dott. Biagio Grimaldi, collocato in congedo.

Taranto, addì 27 gennaio 1971

Il prefetto: RIZZOLI

(1117)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Variazioni all'elenco degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione

All'elenco degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici ed uffici di navigazione, sono apportate, per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1970, le seguenti variazioni (elenco suppletivo):

BOLOGNA

PASSAGGIO DI CATEGORIA

Santerno s.r.l. in Imola: dalla categoria *B* alla categoria *A* limitata al territorio nazionale.

FIRENZE

VARIE

Arno, categoria *A*, in Firenze: trasformata in società in nome collettivo.

FROSINONE

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Lepintours s.r.l., categoria *A*, in Frosinone, corso della Repubblica n. 8-*d*.
Titolare: Piero Franchi.
Direttore tecnico: Giacomo Spaziani.

CESSAZIONE

De Martino, categoria *A*, in Frosinone.

GORIZIA

VOLTURA LICENZA

Adriamare, in Grado.
Nuovo titolare: Adriano Blanch.

Adriamare tours, in Grado.
Nuovo titolare: Adriano Blanch.

Ribi s.p.a., in Grado.
Nuovo titolare: Carlo Ribi.

Ribiespress s.p.a., in Grado.
Nuovo titolare: Carlo Ribi.

Ribitours, in Grado.
Nuovo titolare: Carlo Ribi.

LATINA

CESSAZIONE

De Martino, categoria *A*, succursale di Latina.

LECCE

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Santamaria, categoria *A*, in Lecce, via Felice Cavallotti n. 2-*a*;
Titolare: Viola Martina ved. Lotteria.
Direttore tecnico: Giovanni Scanni.

Salento, categoria *A*, in Maglie, via S. Giuseppe n. 35.
Titolare: Italo Cottardo.
Direttore tecnico: Giorgio Capechi.

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Semar s.r.l., categoria *A*, in Lecce.
Nuovo direttore tecnico: Giuseppe Iurlano.

NAPOLI

VARIE

Castiglia e C., categoria *A*, in Napoli. Ripristino diretta gestione.
Titolare: Mario Tito.
Direttore tecnico: Gennaro Fabiano.

PESARO

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Adriatiche agenzie autoturistiche Schillaci s.n.c., categoria *A*, filiale di Gabicce a Mare.
Nuovo direttore tecnico: Emilio Panicali.

RAVENNA

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Erbacci, categoria *A*, in Faenza.
Nuovo direttore tecnico: Guido Testoni.

ROMA

FILIALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Socialviaggi, categoria *A*, in Roma.
Apertura filiale in Roma, via di Villa Severini n. 22.
Direttore tecnico: Riccardo Villani.

VOLTURA LICENZA

Colosseum viaggi e turismo s.p.a., categoria *A*, in Roma, via Torino, 142.
Nuovo titolare: Aldo Ceccarelli.

Otis turismo s.r.l., categoria *A*, in Roma, via Lucullo, 6.
Nuovo titolare: Giovanni Gatti.

Socialviaggi s.r.l., categoria *A*, in Roma, via Filippo Civinini n. 83-*b*.
Nuovo titolare: Angela Peppicelli in Cirillo.

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Colosseum viaggi e turismo s.p.a., categoria *A*, in Roma, via Torino n. 142.
Nuovo direttore tecnico: Romano Schmid.

TRASFERIMENTO SEDE

Socialviaggi s.r.l., categoria *A*, in Roma.
Trasferimento sede da via di Villa Severini n. 22 a via Filippo Civinini n. 83-*b*.

SASSARI

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Capo Testa tours, categoria *A*, in Santa Teresa di Gallura, via Garibaldi.
Titolare: Carlo Hoeffler.
Direttore tecnico: Glauca Leoni.

PASSAGGIO DI CATEGORIA

Smerald tour in Alghero: passata alla categoria *A* limitata al territorio nazionale alla categoria *A*.

TRASFERIMENTO SEDE

Avitur s.r.l. in Olbia: trasferita dal n. 11 al n. 169 del corso Umberto.

SIRACUSA

FILIALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Bozzanca e Figlio, categoria *A*, in Siracusa.
Apertura filiale in Agrigento, via C. Colombo n. 33.
Direttore tecnico: Marcello Mascellini.

PASSAGGIO DI CATEGORIA

Gaspare Conigliaro e Fratelli in Siracusa.
Passata dalla categoria *C* alla categoria *A* limitata al territorio nazionale.

TERAMO

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Alimar, categoria *A* in Giulianova.
Nuovo direttore tecnico: Claudio Ferrante.

PASSAGGIO DI CATEGORIA

Alimar in Giulianova: dalla categoria *C* alla categoria *A*.

TORINO

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

S.I.V. Servizio Internazionale Viaggi s.n.c. in Torino, categoria *A*.
Nuovo direttore tecnico: Paolo Chelo.

CESSAZIONE

Intertour s.p.a., categoria *A*, con sede in Sauze d'Oulx e filiale in Torino.

TRENTO

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Atesina s.p.a., categoria *A*, sede di Trento.
Nuovo direttore tecnico: Giobatta Zaniboni.

Filiale di Rovereto:
Nuovo direttore tecnico: Fausto Chiesura.

VOLTURA LICENZA

Atesina s.p.a., categoria *A*, con sede in Trento e filiale in Cavalese, Canazei, Molveno, Riva del Garda e Rovereto.
Nuovo titolare: Dario Vettorazzi.

Calderari e Moggioli s.p.a., categoria *A*, in Trento.
Nuovo titolare: Bruno Campregher.

Transfertours s.p.a., categoria *A*, in Riva del Garda.
Nuovo titolare: Leonardo Canobbio.

TRASFERIMENTO SEDE

Atesina s.p.a. di Trento.
Trasferimento della filiale di Rovereto da via Rosmini n. 19 a via Dante n. 1.

VENEZIA

TRASFERIMENTO SEDE

Beta viaggi, categoria *A*, in Bibione: da corso del Sole a via delle Costellazioni, Condominio Madrid n. 5.

VARIE

Ufficio di navigazione austrian airlines - Linee aeree austriache ha rinunciato all'apertura della filiale in Venezia.

VERCELLI

VOLTURA LICENZA

Koki viaggi e turismo s.r.l., categoria *A*, in Santhià.
Nuovo titolare: Giuseppe Ariotti.

VERONA

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Mondialtur s.r.l., in Roma.
Nuovo direttore tecnico della filiale di Verona: Maria Noemi Soprana.

(917)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Tropea

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 18 novembre 1970, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 740, sita nella spiaggia di Tropea (Catanzaro), riportata in catasto al foglio n. 5 particelle 336 e 335 (già particella 110) del comune di Tropea.

(1046)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Scicli

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 22 luglio 1970, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita in Scicli, litorale di Donnalucata, avente la superficie di mq. 1430 riportata nel catasto del comune di Scicli al foglio n. 140, particella n. 306.

(1047)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1970, registro n. 113, foglio n. 379, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Profeta Michele in data 8 agosto 1964 avverso la esclusione dalla assunzione nel ruolo speciale transitorio degli insegnanti di materie tecniche industriali nelle scuole di avviamento professionale, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 20.

(1025)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1970, registro n. 113, foglio n. 380, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Paternicò Salvatore in data 30 aprile 1964 avverso la esclusione dalla assunzione nel ruolo speciale transitorio degli insegnanti di materie tecniche industriali nelle scuole di avviamento professionale, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 20.

(1026)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda di Boschin Giordano intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria del proprio cognome e precisamente da Boschin a Bôskin;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, numero 8300.11;

Decreta:

Il cognome di Boschin Giordano, nato a Gorizia il 22 dicembre 1940 e residente a Gorizia, via Brigata Avellino, 3-*A* è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di Bôskin.

Uguale restituzione viene estesa a tutti i componenti la famiglia, così composta:

Makuc Sonia in Boschin, nata a Gorizia il 28 novembre 1947, moglie;
Boschin Daniele, nato a Gorizia il 12 gennaio 1969, figlio;
Boschin Massimiliano, nato a Gorizia il 3 giugno 1970, figlio.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 22 gennaio 1971

Il prefetto: SGANGA

(1028)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 14 novembre 1970 dalla sig.na Lonzar Luciana, nata a Capodistria (Pola) il 9 settembre 1925, residente a Trieste in via Ghirlandaio, 22/4, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Lonza;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della sig.na Lonzar Luciana è ridotto nella forma italiana di Lonza.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 16 gennaio 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

(1029)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quaranta posti di applicato di 3ª classe della categoria esecutiva

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a quaranta posti di applicato di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo amministrativo della categoria esecutiva, presso l'Ente nazionale di previdènza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

In aggiunta ai posti suddetti, l'ente si riserva la facoltà di conferire in tutto od in parte gli ulteriori posti disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria.

Non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate dai vincitori del concorso, prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) avere compiuto l'età di 18 anni e non avere superato quella di 32 anni, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei concorrenti che rivestono la qualifica di impiegato di ruolo statale o di ente pubblico, nonchè nei riguardi dei candidati in servizio presso l'E.N.P.D.E.D.P. assunti ai sensi del punto 18 della delibera consiliare 9 luglio 1964 approvata con decreto interministeriale 29 luglio 1964;

c) avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica;

f) essere immuni da condanne e precedenti penali;

g) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado, conseguito presso Istituti statali o legalmente riconosciuti.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ad eccezione del requisito dell'età che deve essere posseduto alla data del provvedimento che indice il presente concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio del personale, via Vivaldi, 12, 00199 Roma, redatte in carta da bollo e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno — escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'ente — entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita, ad ogni effetto, dal timbro apposto dall'ente.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita. Gli aspiranti al concorso i quali abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età;

3) la residenza attuale nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno:

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

6) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immuni da qualsiasi precedente penale. In caso contrario, il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le condanne subìte ed i precedenti penali indicandone la natura;

7) il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione; nel caso in cui l'aspirante non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria esplicita dichiarazione in tal senso nella domanda;

10) l'indirizzo presso il quale dovrà essere trasmessa ogni comunicazione relativa al presente concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni;

11) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per gli aspiranti che hanno rapporto di impiego con l'ente è sufficiente il visto del dirigente l'unità funzionale di appartenenza.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni da parte degli interessati, e comunque da cause non imputabili all'ente stesso.

Ai fini della valutazione dei titoli, a corredo della domanda, gli aspiranti dovranno presentare:

a) certificato su carta da bollo, da cui risultino i voti riportati nell'esame di diploma;

b) per il servizio prestato presso lo Stato o enti pubblici, attestato di servizio rilasciato dalle rispettive amministrazioni, dal quale risultino anche le qualifiche annuali riportate, ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, un rapporto informativo sul servizio prestato;

c) altri documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengono utili produrre ai fini del concorso.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati.

Non sarà tenuto conto dei titoli non specificati nella domanda nè dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

I candidati già in servizio presso l'E.N.P.D.E.D.P. sono esonerati dalla presentazione dei documenti e dei titoli già acquisiti agli atti dell'ente medesimo, purchè li abbiano specificatamente indicati nella domanda di assunzione.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal presidente dell'ente, ai sensi dell'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

Prove di esame e valutazione dei titoli

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo di lettera raccomandata, e non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova scritta, del luogo, della data e dell'ora in cui sarà effettuata la prova stessa.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una orale.

La prova scritta consisterà in un componimento di italiano.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1) elementi della storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri;

2) elementi di geografia fisica e politica dell'Europa ed in particolare dell'Italia;

3) nozioni sulla Costituzione italiana.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, tessera postale, porto di armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio. Non sono ammessi altri documenti.

La commissione esaminatrice disporrà di dieci punti per la prova scritta e di dieci per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, la quale disporrà di tre punti e terrà conto:

a) dei voti riportati nell'esame di diploma;

b) del servizio prestato presso lo Stato o altri enti pubblici;

c) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno la votazione di 6/10 nella prova scritta.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata — con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta — almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli e i punti riportati nella prova scritta e nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza

Ai candidati che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'invito a trasmettere alla Direzione generale dell'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento della lettera stessa, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato la prova scritta e quella orale.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'E.N.P.D.E.D.P. sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego - Termine

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 7 saranno invitati a far pervenire all'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio del personale, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) diploma originale di istituto di istruzione secondaria di 1° grado, ovvero copia autenticata a norma di legge;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I candidati, che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei requisiti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, in carta da bollo, di data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva).

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 9.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un

periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di applicato di 3ª classe e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, nel termine stabilito dall'E.N.P.D.E.D.P., non assumano servizio, senza giustificato motivo, presso la sede di lavoro loro assegnata, verranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il consiglio di amministrazione delibera la nomina in prova dei vincitori.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presidente: CIOCCETTI

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata)

All'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio del personale - Via Antonio Vivaldi, 12 - 00199 ROMA

Il sottoscritto (1) nato a . il (2) . residente in (3) . via . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a quaranta posti di applicato di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo amministrativo categoria esecutiva, indetto il 19 dicembre 1970.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . .;

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (5);

4) di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado conseguito il . . presso l'istituto di . .,

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . (6);

6) di avere prestato (o di prestare) servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . dal . . al . . (o di non avere mai prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni);

7) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando, la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Al fine della valutazione dei titoli il sottoscritto allega i seguenti documenti (7):

1) certificato su carta da bollo da cui risulta il voto riportato nell'esame di diploma;

2) . . (8);

3) . . . . (9).

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga trasmessa al seguente indirizzo . . cap. impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario.

Data, li . . .

Firma . . . . (10)

---

(1) Cognome e nome.

(2) Nel caso in cui l'aspirante al concorso abbia superato il 32° anno di età, indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) Indicare anche la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi di condanna, ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Indicare se il servizio militare è stato prestato oppure le cause di esonero dal medesimo.

(7) Gli impiegati dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico sono esonerati dalla presentazione, per la relativa valutazione, dei titoli già acquisiti agli atti dell'E.N.P.D.E.D.P., purchè specificatamente indicati nella domanda di assunzione.

(8) Per eventuali servizi prestati presso lo Stato o altri enti pubblici, attestato di servizio ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, rapporto informativo sul servizio prestato.

(9) Altri eventuali documenti e titoli che l'aspirante ritenga utile produrre.

(10) La firma deve essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza. Per gli aspiranti che hanno rapporto d'impiego con l'ente è sufficiente il visto del dirigente della unità funzionale di appartenenza.

(1064)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quindici posti di vice geometra in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del Magistrato alle acque - Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale n. 36589 del 18 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1970, registro n. 19, foglio n. 212, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quindici posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del Magistrato alle acque - Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia;

Visto il decreto ministeriale n. 47751 del 25 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1970, al registro n. 24, foglio n. 16, con il quale il prof. Luigi Secco è stato nominato membro della commissione suddetta in sostituzione del prof. Giorgio Rosada;

Visto il decreto ministeriale n. 49947 dell'11 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1970 al registro n. 25, foglio n. 63, col quale il dott. Eugenio Trizio è stato nominato membro della commissione suddetta in sostituzione del dott. Eugenio Padoan;

Visto il telegramma in data 15 dicembre 1970, col quale il Magistrato alle acque - Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia ha comunicato che il prof. Cancian Ruggero è impossibilitato ad espletare i compiti di membro della commissione stessa;

Ritenuto che occorre nominare membro della ripetuta commissione il prof. Sterle Ladislao ordinario di topografia presso l'Istituto tecnico per geometri di Mestre;

Decreta:

Il prof. Sterle Ladislao ordinario di topografia presso lo Istituto tecnico per geometri di Mestre è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quindici posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del Magistrato alle acque - Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, in sostituzione del prof. Cancian Ruggero.

Roma, addì 16 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1971
Registro n. 1, *foglio n.* 400

(1221)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per esami a quarantuno posti di interprete-traduttore di 3ª classe in prova.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1969, registro n. 56 Difesa, foglio n. 17, con il quale è stato indetto un concorso a quarantuno posti di interprete-traduttore di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto degli interpreti-traduttori della Difesa;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso a quarantuno posti di interprete-traduttore di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto degli interpreti-traduttori della Difesa, indetto con decreto ministeriale 16 settembre 1969, citato nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Fanfani dott. Walter, ispettore generale.

Membri:

Musto dott. Michele, ispettore generale;
Pitzolu dott. Mario, ispettore generale;
Starace prof.ssa Tecla, ordinario di lingua e letteratura inglese presso il liceo scientifico «Avogadro», Roma;
Egidi prof.ssa Anna Maria, ordinario di lingua e letteratura francese presso il liceo scientifico «Kennedy», Roma.

Segretario.

Ronchi dott. Giuseppe, consulente 1ª classe.

Art. 2.

All'anzidetta commissione esaminatrice sono aggregati i sottonotati membri aggiunti per gli esami della lingua estera a fianco di ciascuno indicata:

Gerardi dott. Virgilio, direttore di divisione (abilitato all'insegnamento della lingua e letteratura tedesca negli istituti d'istruzione secondaria di 2° grado), membro aggiunto per l'esame di lingua tedesca;

Trograncic prof. Franje, incaricato di lingua serbo-croata presso l'Università di Roma, membro aggiunto per l'esame di lingua serbo-croata;

Minganti dott. Paolo, assistente di lingua e letteratura araba presso l'Università di Roma, membro aggiunto per l'esame di lingua araba;

Grotoff prof. Sergio, docente di lingua e istituzioni russe presso l'Università internazionale studi sociali di Roma, membro aggiunto per l'esame di lingua russa;

Koliqi prof. Ernesto, ordinario di lingua e letteratura albanese presso l'Università di Roma, membro aggiunto per l'esame di lingua albanese;

Delconte prof.ssa Rosa, ordinario di lingua e letteratura romena presso l'Università di Roma, membro aggiunto per l'esame di lingua romena;

Radovich prof. Natalino, incaricato di lingua e letteratura slovena presso Istituto orientale di Napoli, membro aggiunto per l'esame di lingua slovena;

Picchio Barriero prof.ssa Lavinia, incaricata di lingua e letteratura bulgara presso l'Istituto orientale di Napoli, membro aggiunto per l'esame di lingua bulgara;

Corradini prof. Piero, incaricato di lingua e letteratura cinese presso l'Istituto orientale di Napoli, membro aggiunto per l'esame di lingua cinese;

Gallotta dott. Aldo, assistente di lingua e letteratura turca presso l'Istituto orientale di Napoli, membro aggiunto per l'esame di lingua turca.

Art. 3.

Ai componenti, ai membri aggiunti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 dicembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1971
Registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 155

(1096)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 12543 e n. 12544 in data 16 dicembre 1970, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sei ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1968;

Vista la lettera in data 12 gennaio 1971 con la quale il dott. D'Avino Ugo ha comunicato di rinunziare alla condotta medica del comune di Ottati;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. D'Avino Ugo;

Considerato che il dott. Vessa Luigi, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Vessa Luigi è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Ottati.

Il sindaco del comune di Ottati è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 25 gennaio 1971

Il medico provinciale: GALLO

(1189)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario capo, direttore del pubblico macello di Novara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1968, n. 1440, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario capo - direttore del pubblico macello di Novara;

Visto il proprio decreto in data 10 settembre 1970, n. 2602, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali rassegnati dalla predetta commissione nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata relativa ai concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui alla premessa:

1. Maglione Avellino	punti	175,609
2. Colombo Sergio	»	161,752
3. Fagnone Gino	»	152,475
4. Del Pero Rodolfo .	»	150,191
5. Cuzzoni Camillo	»	149,300

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Novara, addì 21 gennaio 1971

Il veterinario provinciale: MENA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari data n. 177, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso per il conferimento del posto di veterinario capo, direttore del pubblico macello di Novara;

Ravvisata la necessità di provvedere a norma delle vigenti disposizioni di legge alla nomina del vincitore;

Tenuta presente la graduatoria dei candidati risultati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Maglione Avellino è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario capo - direttore del pubblico macello di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Novara, addì 21 gennaio 1971

(1102) *Il veterinario provinciale*: MENA

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1970, n. **48**.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1969.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n.* **43** *del* 28 *dicembre* 1970)

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1970, n. **49**.

Provvidenze a favore dell'agricoltura e delle abitazioni rurali.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n.* **43** *del* 28 *dicembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Interventi per la formazione della proprietà contadina

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nello esercizio finanziario 1970, un contributo di Lire 250 milioni a favore dell'Ente Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura per promuovere ed agevolare la formazione e lo sviluppo di imprese agricole a carattere familiare efficienti e razionalmente organizzate, anche con interventi in conto capitale, nonchè per il loro insediamento nelle campagne, ed anche a norma delle disposizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 590.

CAPO II

Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico

Art. 2.

Per i fini di cui agli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, come integrata dalla legge regionale 7 marzo 1968, n. 13, e dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 3 giugno 1970, n. 21, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1970, un'ulteriore spesa di lire 100 milioni.

CAPO III

Interventi per il miglioramento delle abitazioni rurali

Art. 3.

Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1970, un'ulteriore spesa di lire 400 milioni.

Oltre a quanto previsto agli articoli 2 e 3 della citata legge, un contributo di lire 250.000, elevabile a lire 350.000 nei territori classificati montani a termine della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà essere concesso quando le opere per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e di abitabilità delle case di abitazione vengano eseguite nel rispetto dell'architettura rurale tipica.

Tale contributo aggiuntivo viene concesso, su domanda dell'interessato e su conforme parere di un Comitato costituito presso ogni Ispettorato provinciale dell'Agricoltura e composto:

a) da un ispettore provinciale dell'Agricoltura o da un funzionario dallo stesso delegato con funzioni di presidente;

b) da due esperti eletti dal Consiglio provinciale con voto limitato.

Il Comitato viene costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quattro anni.

Il Comitato stesso esprime il parere dopo eseguito il collaudo di cui all'art. 9 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1.

Art. 4.

Le agevolazioni previste dall'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, sono estese anche a favore dei lavoratori agricoli dipendenti che risultino proprietari delle case in cui abitano.

CAPO IV

Interventi per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti

Art. 5.

Per le finalità previste dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, riguardante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, e a norma dell'art. 6 — secondo comma — della citata legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1970.

Il contributo di cui al comma precedente sarà erogato ai Comitati provinciali di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti, con le modalità di cui all'art. 6 del regolamento di attuazione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

CAPO V

Disposizioni finanziarie

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, è istituito — al Titolo II - Sezione V - Categoria XI — il capitolo 815 con la denominazione: « Contributo a favore dell'Ente Regionale per lo Sviluppo della Agricoltura per gli interventi e finalità di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15) e con lo stanziamento

di lire 250 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di cui all'articolo 1 della presente legge fa carico al precitato capitolo 815.

Art. 7.

L'onere di lire 100 milioni previsto dall'articolo 2 della presente legge fa carico al capitolo 804 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento di lire 1 miliardo viene elevato a lire 1 miliardo e 100 milioni, mediante prelevamento di lire 100 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

Art. 8.

L'onere di lire 400 milioni previsto dall'articolo 3 della presente legge fa varico al capitolo 807 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento di lire 200 milioni viene elevato a lire 600 milioni mediante prelevamento di lire 400 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

Art. 9.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, è istituito — al Titolo II - Sezione V - Categoria XI — il capitolo 816 con la denominazione: «Contributi, per le finalità previste dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, ai Comitati provinciali di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti» e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 (Rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere indicato nell'articolo 5 della presente legge fa carico al precitato capitolo 816.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 24 dicembre 1970

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1970, n. **50**.

Modificazioni alla legge regionale 24 agosto 1967, n. 21, recante provvedimenti per il miglioramento degli esercizi di affittacamere e degli esercizi della ristorazione ai fini dello sviluppo del turismo regionale, così come modificata dall'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 42, e dalla legge regionale 24 dicembre 1969, n. 43.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n.* 43 *del* 28 *dicembre* 1970)

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 24 agosto 1967, n. 21, e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1970:

— l'ulteriore spesa di L. 111.000.000 per gli interventi previsti dalla lett. «a» di detto articolo 1;

— la riduzione di L. 18.500.000 della spesa per gli interventi previsti dalla lett. «b» di detto articolo 1.

Art. 2.

La maggior spesa di L. 111.000.000 indicata al precedente art. 1, fa carico al cap. 911 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970.

A favore di detto capitolo si provvede mediante storno di L. 10.000.000 dal capitolo 902, di L. 78.500.000 dal capitolo 903, di L. 4.000.000 dal capitolo 904 e di L. 18.500.000 dal capitolo 912 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970. Le variazioni allo stanziamento dei precitati capitoli 902, 903 e 904 si intendono conseguentemente apportate all'elenco 1 approvato con l'art. 5 della legge regionale 1° gennaio 1970, n. 1.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul «Bollettino Ufficiale» della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 24 dicembre 1970

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1970, n. **51**.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1970 (terzo provvedimento).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n.* **43** *del* 28 *dicembre* 1970)

(762)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.